

Sentenza n. 300 del 2005 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati)

Per la Corte costituzionale sono infondate le questioni di legittimità di alcune norme della legge dell'Emilia-Romagna che prevedono, tra l'altro, nuove forme di partecipazione degli extracomunitari all'attività politico-amministrativa della Regione e la possibilità, per gli stessi, di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa. Tali disposizioni, infatti, si limitano a dare attuazione ai principi contenuti nella legislazione statale.

La questione al vaglio della Corte è originata dal ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2) per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della Costituzione. Per il ricorrente, la legge regionale, legiferando in materia di immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, avrebbe invaso ambiti di materie riservate alla legislazione esclusiva statale. Le censure governative riguardano specificamente l'articolo 3, comma 4, lettera *d)*, che prevede l'osservazione ed il monitoraggio, in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea, strutture la cui disciplina rientrerebbe, oltre che nella materia dell'immigrazione, anche in quella dell'ordine pubblico e della sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza statale; gli articoli 6 e 7, che secondo il ricorso riconoscerebbero nuove forme di partecipazione dei cittadini stranieri all'attività politico-amministrativa della Regione, quali membri della Consulta regionale, cui sono affidati compiti istituzionali propulsivi e consultivi; e l'articolo 10, che consente ai cittadini immigrati di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la prima casa.

Nel giudicare infondate le doglianze governative, il Giudice delle leggi ricorda che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), che disciplina la materia dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri e le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali, prevede competenze regionali nonché forme di cooperazione tra lo Stato e le Regioni. La normativa statale dispone, infatti, che una serie di attività finalizzate alla disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest'ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, cui sono affidate direttamente alcune competenze; *ciò secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione,*

materie che intersecano ex Costituzione, competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente. (Considerato in diritto n. 5).

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, l'articolo 3, comma 4, lettera *d*), della legge impugnata, in base al quale la Regione svolge attività di osservazione e monitoraggio del funzionamento dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, non contiene alcuna disciplina di detti centri che si ponga in contrasto con quella statale che li ha istituiti, limitandosi a prevedere la possibilità di attività rientranti nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, peraltro secondo modalità tali da impedire comunque indebite intrusioni, essendo espressamente previsto il necessario previo accordo con le prefetture.

Neanche gli articoli 6 e 7 della legge regionale, che disciplinano le forme partecipative degli stranieri nella Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, invadono materie di esclusiva spettanza statale, dal momento che costituiscono anzi l'attuazione, da parte della regione, delle disposizioni statali che prevedono forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri soggiornanti regolarmente in Italia. Si ricorda, a tal proposito, che la Corte, con la sentenza n. 379 del 2004, alla cui nota si rinvia, ha affermato la legittimità della norma dello Statuto dell'Emilia-Romagna che prevede il diritto di voto di tutti i residenti nei *referendum* regionali. Inoltre le disposizioni denunciate non disciplinano in alcun modo la condizione giuridica dei cittadini extracomunitari, né il loro diritto di chiedere asilo, che restano affidati alla sola legge statale. Anche l'articolo 10 della legge regionale, che attribuisce ai cittadini stranieri immigrati la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa in tema di edilizia residenziale pubblica, si limita a disciplinare, nel territorio dell'Emilia-Romagna, un diritto già riconosciuto in via di principio dal decreto legislativo n. 286 del 1998.

Dott. ssa Paola Garro